



ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 05 DEL 19/01/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale in data 05/07/2021 n. 267 recante la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, così come notificato con nota assunta al protocollo dello stesso Ente con n. 8934 del 06/07/2021;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 69 in data 25/09/2020, con la quale venivano interdetti ad ogni accesso alcuni spazi presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, ciò per le esigenze di tutela della sicurezza fisica e della salute delle persone a fronte dei pericoli ravvisabili nei danni ivi recati da un evento incendiario verificatosi in data 16/09/2020, nonché per la salvaguardia dei beni posti in stato di sequestro giudiziario ai fini delle indagini penali avviate in ordine all'evento medesimo;
- **VISTA** inoltre l'Ordinanza di questo Ente n. 78 in data 09/10/2020, con la quale, per tutte le aree del suddetto complesso immobiliare nonché per le sedi stradali limitrofe, si disciplinava l'interdizione ad ogni accesso al verificarsi di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, ciò sempre per le esigenze della massima tutela della sicurezza fisica e della salute delle persone a fronte dei pericoli potenzialmente ravvisabili nei danni derivanti dall'evento incendiario di cui sopra in termini di distacco accidentale delle componenti costruttive afferenti ai fabbricati ivi insistenti;
- **POSTO** che ad oggi, nel complesso immobiliare in argomento, in considerazione delle azioni attuate a seguito del predetto evento incendiario per la messa in sicurezza dei luoghi nonché per la custodia dei beni ancora in stato di sequestro giudiziario, tenuto altresì conto dello stato evolutivo degli accertamenti peritali intrapresi in relazione all'evento medesimo, sussisterebbero le condizioni idonee alla circolazione viaria sugli spazi esterni, ferma restando la necessità dell'interdizione permanente all'accesso di tutti i fabbricati divenuti inagibili a seguito dello stesso evento incendiario nonché dell'interdizione totale già disposta per le circostanze di maltempo con precedente Ordinanza di questo Ente n. 78 sopra richiamata;
- **RITENUTO** pertanto di dover emanare il presente provvedimento, onde consentire la corretta fruibilità del complesso immobiliare in questione pur nei limiti dovuti, per la sicurezza fisica e la salute delle persone, in relazione ai pericoli ancora ravvisabili per via dei danni causati dal predetto evento incendiario oltre che per la tutela dei beni in sequestro giudiziario;



- **VISTI**, in proposito, il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il “*Nuovo Codice della Strada*”, di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 77 in data 29/11/2019, recante disposizioni per la circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona ed Ortona;
- **SENTITO**, in proposito, il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali ad egli attribuite con precedente Delibera commissariale dello stesso Ente n. 24 in data 30/07/2021;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Con decorrenza immediata, è revocata l'Ordinanza di questo Ente n. 69 in data 25/09/2020.

Art. 2

Dalla data del presente provvedimento, sino all'emissione di apposito nuovo provvedimento, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso gli spazi afferenti al complesso immobiliare già proprietà “Tubimar Ancona s.p.a.” evidenziati in colore rosso nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo.

Costituisce al riguardo eccezione ogni esigenza per attività di polizia e/o pubblico soccorso.

Art. 3

Dalla data del presente provvedimento, è stabilita l'organizzazione della circolazione viaria negli spazi esterni del complesso immobiliare già proprietà “Tubimar Ancona s.p.a.” sito nella zona portuale di Ancona secondo quanto rappresentato nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo.

Al riguardo, è prescritto quanto segue:

- nel rispetto dei sensi di marcia e dei diritti di precedenza indicati nel succitato elaborato planimetrico, è consentito il transito con veicoli ordinari ai soli soggetti fruitori a qualunque titolo degli spazi in uso presso il complesso immobiliare in questione, quali ad esempio i titolari e i lavoratori dipendenti di ditte concessionarie degli spazi medesimi, i loro fornitori, gli addetti alle attività manutentive, etc;
- è comunque vietato il transito con velocipedi, veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli a trazione animale, veicoli di massa complessiva a pieno carico di peso superiore a T 44,00 con le tolleranze ammesse dal Codice della Strada (+/- 5%);
- sono altresì vietati il transito dei veicoli eccezionali ed i trasporti in condizione di eccezionalità di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il “*Nuovo Codice della Strada*”, nonché di qualunque tipologia di veicolo ordinario diversa da quelle come sopra ammesse, a meno di specifica autorizzazione rilasciata da questo Ente – per i veicoli eccedenti i limiti di cui agli artt. 61 e 62 del vigente Codice della Strada – secondo le specifiche procedure ordinarie come da Ordinanza di questa Autorità n. 77 in data 29/11/2019;



- è vietato il transito a velocità superiore a km/h 30,00;
- in ogni caso, il transito veicolare dovrà avvenire sempre con la massima prudenza ed ogni accortezza per quanto necessario in relazione allo stato dei luoghi ed alle attività insediate nel complesso immobiliare in questione;
- l'accesso e quindi il transito nel complesso immobiliare in questione sono consentiti ogni giorno dalle ore 06,00 alle ore 22,00, attraverso gli ingressi in via del Lavoro ed in via Einaudi meglio individuati nell'elaborato planimetrico allegato a corredo del presente provvedimento.

Art. 4

È fatto salvo tutto quanto stabilito dalla precedente Ordinanza di questa Autorità n. 78 in data 09/10/2020, in merito all'interdizione di ogni accesso su tutti gli spazi del complesso immobiliare in questione in circostanze di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Art. 6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Giovanni Pettorino*)

